



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 EX DGPOB – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2026 di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con il profilo di dirigente amministrativo da destinare all'Unità di missione per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale (CODICE CONCORSO 823).

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”* e, in particolare, l'art. 7 relativo al reclutamento dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018 n. 78 recante *“Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) in base al quale non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti dei livelli dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, recante *“Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” che prevede, all'articolo 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, recante il “*Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, relativo al “*Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148*”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*” in base al quale per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione presso gli uffici giudiziari costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994;

Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 che, ai sensi del sopracitato articolo, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001, in base al quale l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione;

Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato articolo 35-ter del d.lgs. n.165/2001 ai sensi del quale la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento, a decorrere dall'anno 2023, esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica recante “*Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento (www.inPA.gov.it). Decreti-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2023, con il quale è stato adottato il “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025*” del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 196, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*”, entrato in vigore il 3 gennaio 2024;

Visto l’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che “*Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.*”;

Visto il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’art. 14, comma 3, che istituisce fino al 31 dicembre 2026, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale;

Visto l’art. 1, comma 3, del sopracitato decreto legge, che autorizza le Amministrazioni ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale indicate per ciascuna Amministrazione nella tabella B allegata al medesimo decreto legge;

Considerato che, per il ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2023, la rappresentatività del genere maschile è pari al 50 per cento, quella del genere femminile è pari al 50 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*” che, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, recante la disciplina dell’Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, vistato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 27 novembre 2023, con numero 434, e registrato dalla Corte dei Conti in data 1° dicembre 2023;

Vista la nota prot. n. 3132 del 27 dicembre 2023 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, relativa al reclutamento del personale da destinare all’Unità;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di indire una procedura per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente amministrativo in possesso di specifiche competenze, da destinare alla Unità di missione per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, con contratto individuale di lavoro fino al 31 dicembre 2026.

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili a concorso)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente amministrativo, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute.

Articolo 2 (Requisiti di ammissione)

I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:

REQUISITI GENERALI:

- a) cittadinanza italiana,
- b) idoneità fisica all'impiego. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- e) non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- f) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
- h) conoscenza a livello avanzato della lingua inglese;
- i) conoscenza a livello avanzato delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
- l) non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

REQUISITI SPECIFICI:

- m) possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio:

- Laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi:

- LMG/01 Giurisprudenza;
- LM-62 Scienze della politica;
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale.

- Diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche (LS) equiparate alle suindicate classi di lauree magistrali (LM), secondo la tabella allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, citato in premessa, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

n) trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1. essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
2. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3. aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
4. essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonché al momento dell'assunzione in servizio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'eventuale irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

Il presente bando è pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: «<https://www.inpa.gov.it>» - e sul sito ufficiale del Ministero della salute.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale inPA, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Prima dell'invio della domanda il candidato è tenuto a verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non sono prese in considerazione ai fini della selezione.

La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato.

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 **(Contenuto della domanda)**

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di

ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

l) la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

m) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

n) il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui il titolo stesso è stato conseguito (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);

o) il possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera n) dell'art. 2;

p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 13 del presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;

q) di accettare quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

r) l'eventuale condizione di portatori di handicap con l'indicazione del tipo di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando;

s) l'eventuale condizione di soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

In relazione a quanto previsto dalla lettera s), si precisa che possono essere ammessi a titolo compensativo i seguenti strumenti: programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice nei casi di discalculia; ogni altro ausilio giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.

In relazione a quanto previsto dalla lettera r), la condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con

esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto r), o sulla condizione del soggetto con DSA di cui al punto s), deve essere allegata alla domanda di concorso nell'apposita sezione "allegati" disponibile sul portale "inPA".

t) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;

u) di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». **Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.**

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione, invio online e il pagamento del contributo di segreteria.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 5 **(Diritto di segreteria)**

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA".

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda di concorso.

Il contributo non è rimborsabile.

Articolo 6 **(Commissione esaminatrice)**

La Commissione esaminatrice è composta da un numero dispari di membri, esperti nelle materie oggetto del concorso, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità ai sensi dagli artt. 35, 35bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Presidente della Commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di Università pubbliche o private.

I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia in università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'Area dei funzionari in servizio presso il Ministero della salute.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza rispettivamente nella lingua inglese, nell'informatica, nonché nella valutazione delle conoscenze e delle capacità tecniche e manageriali di cui al successivo art. 11.

I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice e sono formalizzati nei relativi verbali.

La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Per ciascun componente è nominato un supplente, che subentra in caso di impossibilità del componente titolare.

Come previsto dall'art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994 e s.m.i., le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione.

Articolo 7 **(Numero, tipologie delle prove)**

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

- a) una eventuale prova preselettiva che si svolge mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- b) due prove scritte, di cui una a contenuto teorico e una a contenuto pratico, che si svolgono mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- c) una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
- d) una fase di valutazione dei titoli dei candidati;

In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie sopra richiamate.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, sarà assicurata la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Ai titoli valutabili è attribuito un valore massimo di 60 punti. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato (art. 3 d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e s.m.i.).

Le prove scritte e la prova orale sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100).

La votazione complessiva conseguita da ciascun candidato consiste nella somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Articolo 8 (Prova preselettiva)

In relazione al numero di domande pervenute, si fa riserva di effettuare una prova preselettiva, articolata in una serie di domande a risposta multipla su una o più delle materie indicate nell'art. 10.

Con avviso pubblicato sul portale "inPA" nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it sono date le comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Sono ammessi a sostenere la successiva prova scritta i candidati abbiano conseguito un punteggio pari a 21/30.

L'Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici o privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

La prova preselettiva si svolge mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 10 è pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 4 del presente bando.

Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati sono informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it e sul portale "inPA".

Articolo 9 (Valutazione dei titoli)

La Commissione esaminatrice attribuisce ai titoli presentati un punteggio massimo di 60 punti così suddivisi:

- a) titoli di studio universitari: massimo 27,5 punti;
- b) titoli di carriera e di servizio: massimo 27,5 punti;
- c) pubblicazioni scientifiche: massimo 5 punti.

- a) Titoli di studio universitari, tali titoli sono valutabili solo se non utilizzati per l'ammissione al concorso, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera a1), a7) e a8):

a1) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode.	Fino a 7 punti
a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1 punto per titolo, fino a punti 2.	Fino a 2 punti
a3) lauree specialistiche (LS), per le quali è attribuibile un punteggio massimo di 1 punto per laurea, fino a punti 2.	Fino a 2 punti
a4) lauree magistrali (LM), per le quali è attribuibile un punteggio massimo di 1 punto per laurea, fino a punti 2.	Fino a 2 punti
a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, punti 1 per ciascuno.	Fino a 2 punti
a6) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, punti 1,5 per ciascuno.	Fino a 3 punti
a7) diploma di specializzazione (DS), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 2 punti per titolo, fino a punti 4.	Fino a punti 4; ove detto diploma venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 2.

a8) dottorato di ricerca (DR), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 3 punti per titolo, fino a punti 5,5.	Fino a punti 5,5; ove detto dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 2,75.
---	--

- b) Titoli di carriera e di servizio, è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello indicato dall'art. 2, lett. n) del presente bando:

b1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari utili per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 2 punti per anno, fino a punti 22,5. Le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno, fino a punti 22,5; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa.	Fino a 22,5 punti
b2) incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 5, secondo quanto di seguito specificato: fino a un massimo di punti 1 per ogni incarico di almeno 6 mesi conferito dall'Amministrazione pubblica di appartenenza o da altri soggetti pubblici.	Fino a 5 punti

Nella valutazione relativa al servizio prestato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.P.R. 487/1994 e s.m.i., le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

I titoli di carriera e di servizio di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di lavoro prestato.

Si applicano, altresì, i seguenti principi:

- Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- In caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
- Ove non vengano dichiarati nella domanda di concorso i termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, sono valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
- I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 del presente bando; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

c) Pubblicazioni scientifiche:

<p>c1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione del Ministero della salute, con la qualifica dirigenziale da attribuire e con la loro inerenza con le materie oggetto della prova d'esame. Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un <u>massimo di n. 10 pubblicazioni</u>, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.</p>	<p>Fino a 5 punti</p>
---	-----------------------

Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

Non saranno tenuti in considerazione *curricula vitae*, pubblicazioni o informazioni ulteriori rispetto a quelli forniti dai candidati sulla piattaforma "inPa".

Articolo 10 (Prove scritte)

Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.

La **prima prova scritta**, a contenuto teorico, consiste nella redazione di un elaborato, anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico, su una o più delle materie di seguito indicate:

Diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
Diritto internazionale privato;
Diritto amministrativo;
Diritto sanitario, con particolare riferimento alle materie di competenza del Ministero della salute;
Contabilità di Stato;
Disciplina dei contratti pubblici.

La **seconda prova scritta**, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati ad individuare la soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse all'attività istituzionale del Ministero della salute, e/o degli enti, istituti e agenzie nell'ambito della cooperazione internazionale.

La durata delle prove e le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Commissione esaminatrice e comunicate mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute e sul Portale "inPA". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove scritte si svolgono mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La correzione delle prove scritte da parte della Commissione può avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato.

I candidati, durante le prove scritte, possono consultare soltanto i dizionari di lingua italiana, nonché i testi di legge non commentati.

Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

I candidati sono informati del giorno, dell'ora e delle modalità in cui si svolgerà la prova scritta con apposito avviso pubblicato sul Portale "inPA" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presentano a sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede stabilita sono esclusi dalla procedura, ferme restando le misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100).

L'esito delle prove scritte è pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e sul Portale "inPA". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 (Prova orale)

Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale è data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui devono presentarsi per sostenerla.

La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio su una o più delle materie previste dal precedente art. 10, nonché sulle seguenti qualità attitudinali ad impatto manageriale:

- Adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali;
- Capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
- Capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.

In particolare, durante la prova orale sono valutate le capacità e le attitudini manageriali con riferimento a una o più delle seguenti competenze, individuate a partire dal «Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana» previsto nelle «Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica»:

- **Soluzione dei problemi:** individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento;
- **Gestione dei processi e sviluppo dei collaboratori:** strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico - finanziarie, umane, strumentali, temporali), tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire. Riconoscere i bisogni e valorizzare le caratteristiche dei collaboratori, favorendone la crescita e la motivazione attraverso la valutazione.
- **Gestione delle relazioni interne ed esterne:** gestire reti di relazioni, anche complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfuzionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.
- **Orientamento al risultato:** definire, tenendo conto del mandato organizzativo, obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell'azione pubblica.
- **Negoziazione:** ricercare, nel confronto tra posizioni o interessi divergenti, spazi di mediazione per raggiungere un accordo o una soluzione condivisa che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Promuovere, in modo credibile, la risoluzione costruttiva di conflitti, ricomponendo le divergenze e i disaccordi tra gli interlocutori.
- **Tenuta emotiva:** rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.

Nell'ambito della prova orale è, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato della lingua inglese, tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; è inoltre accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno settanta centesimi (70/100).

Per l'effettuazione della prova orale, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche.

Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni seduta d'esame sul portale "inPA".

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12 (Punteggio)

La Commissione dispone, complessivamente, di 360 punti così ripartiti:

- a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta;
- b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta;
- c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova orale;
- d) fino a un massimo di 60 punti per i titoli.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

Articolo 13 (Titoli preferenziali, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994, relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

In particolare, a parità di titoli e di merito, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni

- sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) minore età anagrafica.

Con specifico avviso, che verrà pubblicato da questa Amministrazione sul Portale inPA immediatamente dopo lo svolgimento delle prove orali, verrà indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno inviare la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di preferenza espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

Tale graduatoria è approvata con decreto dell'ex Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che provvede, previo riconoscimento di regolarità degli atti della Commissione, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet del Ministero della salute e sul portale "inPA".

Dalla pubblicazione su "inPA" e sul sito istituzionale decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 14 **(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)**

I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, **con durata fino al 31 dicembre 2026**, con la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia.

In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio, il candidato è considerato rinunciatario.

I vincitori del concorso sono assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia.

All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 15 **(Informativa dati personali)**

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal Ministero della salute e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto d'impiego.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso.

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonché, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Ministero della salute indirizzata all'ex Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d. lgs. 196/2003, all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

Articolo 16 **(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "*Concorsi*" nonché sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministero della salute si riserva la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla stessa data.

Roma, 30 gennaio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CELOTTO